



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

BANDO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 DEL D.LGS. N. 117/2017, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 2020 TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, COMPRESSE LE RISORSE AGGIUNTIVE DISPOSTE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente bando disciplina la concessione e l'erogazione di contributi alle organizzazioni di volontariato (in seguito "ODV") e alle associazioni di promozione sociale (in seguito "APS"), per la realizzazione, sul territorio provinciale, di attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 117/2017 di rilevanza locale, con ricadute sul medesimo territorio o su parte di esso.
2. L'importo a disposizione per gli interventi da finanziare, in base a questo bando, ammonta complessivamente a Euro 1.654.418,00, di cui:
 - a. Euro 701.056,00 destinati alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti ed iniziative afferenti alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
 - b. Euro 953.362,00 destinati alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti ed iniziative funzionali a fronteggiare, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (in seguito "Codice"), bisogni delle persone causati o aggravati dalla situazione di emergenza Covid-19 nonché a potenziare la capacità di reazione delle organizzazioni nell'attuazione delle misure di protezione individuale e di quelle volte al contenimento della diffusione dell' epidemia.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono essere beneficiari dei contributi i soggetti (di seguito denominati "Soggetti attuatori") che, alla data di presentazione della domanda:
 - a. sono iscritti, nelle more dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nell'albo provinciale delle organizzazioni di volontariato o nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale previsti rispettivamente dall'articolo 3 e dall'articolo 3 bis della L.P. n. 8 del 1992, nonché le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, che hanno sede e svolgono la loro attività sul territorio provinciale. L'iscrizione nei rispettivi albo o registro è richiesta anche durante l'intero periodo di realizzazione dell'attività oggetto del

- bando, pena la decadenza parziale dal contributo, che viene rideterminato tenuto conto delle attività svolte e delle spese sostenute in vigenza di iscrizione;
- b. hanno sede legale nel territorio della provincia di Trento.

Art. 3

Forme di partecipazione

1. Possono presentare richiesta di contributo, assumendo il ruolo di soggetti attuatori ai fini del presente bando:
 - a) le singole organizzazioni di volontariato (di seguito anche ODV);
 - b) le singole associazioni di promozione sociale (di seguito anche APS);
 - c) le forme associative, anche temporanee, di più organizzazioni di volontariato;
 - d) le forme associative, anche temporanee, di più associazioni di promozione sociale,;
 - e) le forme associative miste, anche temporanee, comprendente uno o più dei soggetti di cui alle lettere a) e b).
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 lettera c), d), ed e), ogni forma associativa temporanea è rappresentata nei confronti della Provincia dal soggetto capofila in tutti i suoi rapporti amministrativi, organizzativi, finanziari e contabili inerenti il presente bando. Qualora, al momento della presentazione della domanda, il mandato speciale non sia ancora conferito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti alla forma associativa e il mandato deve essere conferito mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte della Provincia dell'approvazione della graduatoria.

Art. 4

Partenariato attivo

1. Il soggetto attuatore può costituire un partenariato gratuito (con soggetti profit, non profit o con enti pubblici). In questo caso, la Provincia intrattiene ogni rapporto amministrativo, organizzativo e finanziario esclusivamente con il soggetto attuatore.
2. In presenza di partner, alla domanda di contributo dovranno essere allegate le schede di adesione, sottoscritte dal rappresentante legale dei soggetti partner con cui essi esprimono la loro disponibilità alla partnership gratuita, specificando i ruoli assunti, la parte di attività da svolgere ed eventuali rapporti organizzativi in relazione alla realizzazione delle attività programmate. In mancanza delle schede di adesione, ai fini della valutazione della domanda non viene considerata la partnership.
3. Non sono considerati partner, ai fini di questo bando, i soggetti che dichiarano una mera condivisione o patrocinio delle attività programmate e quelli che partecipano in qualità di fornitori di beni e servizi.

Art. 5

Tipologie di intervento finanziabili

1. Sono finanziabili i soggetti di cui all'articolo 2 del presente bando in relazione alle seguenti tipologie di intervento:
 - a) Contributo, quale sostegno finanziario necessario al mantenimento della propria capacità organizzativa e operativa pregiudicata dall'emergenza epidemiologica, a rimborso delle spese sostenute per soddisfare bisogni sociali e/o assistenziali

- nonché per l'applicazione delle misure di prevenzione necessari per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (**Allegato A**);
- b) Contributi per progetti e iniziative inerenti le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017, destinati a rispondere alle emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'emergenza Covid-19 (**Allegato B**);
 - c) Contributi per progetti e iniziative inerenti le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 (**Allegato C**).
2. In sede di valutazione delle domande la Provincia può modificarne la collocazione da una tipologia di intervento ad un'altra, nell'ipotesi in cui la nuova collocazione rispetti maggiormente gli obiettivi specifici delle attività proposte.

Art. 6

Termini e modalità per la presentazione delle domande.

1. La domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale dell'Ente al Servizio provinciale competente in materia di Politiche sociali (di seguito "Servizio") nel periodo compreso tra la pubblicazione, sul sito istituzionale della PAT, del presente Bando e fino al giorno **15 dicembre 2020**, secondo una delle seguenti modalità:
 - a) a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, la documentazione si intende presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell'ufficio postale accettante che è stata consegnata entro l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda);
 - b) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della struttura provinciale competente all'indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it; l'invio da casella di posta elettronica semplice è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità.
2. Nel caso di forme associative, la domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale del soggetto capofila se è già stata conferita la procura. In caso contrario, la domanda di contributo deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascun componente della forma associativa.
3. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dal Servizio e pubblicati sul sito www.modulistica.provincia.tn.it.
4. In applicazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1594/2013, le scansioni della documentazione da trasmettere alla Provincia devono essere in uno dei formati ammessi (PDF/A, PDF, XML, TXT, TIFF, TIF, JPEG, JPG, JFIF, JPE, EML) e non devono avere dimensioni superiori a 20 MB.
5. Ciascun soggetto attuatore può presentare non più di una domanda di contributo per la tipologia di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e/o non più di una domanda di contributo relativa, **alternativamente**, alle tipologie di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c) del presente Bando.

Art. 7

Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo sono irricevibili le domande che:
 - a) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6 oppure presentate oltre il termine previsto dallo stesso articolo;
 - b) sono prive di sottoscrizione del legale rappresentante o dei singoli legali rappresentanti secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2.
2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, sono inammissibili le domande che:
 - a) riguardano iniziative e progetti la cui realizzazione ha avuto inizio in data antecedente a quella prevista nel presente bando, ad eccezione di quelli rientranti nella tipologia di intervento di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a), riferiti al rimborso delle spese sostenute nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2020 e la data di presentazione della domanda di contributo;
 - b) riguardano iniziative e progetti già finanziati da altri enti pubblici o privati a copertura dell'intera spesa (per iniziative e progetti con copertura parziale della spesa, vedi articolo 8);
 - c) riguardano iniziative e progetti che, in sede di valutazione, non hanno raggiunto la soglia minima prevista dall'articolo 5, per gli interventi di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a), e dall'articolo 8, per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c).
 - d) non sono riconducibili ad attività rientranti nelle aree di intervento e negli obiettivi indicati nell'articolo 2 dei rispettivi allegati;
 - e) sono presentate da Soggetti attuatori non in regola con gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'articolo 1 comma 125 della legge 124 del 2017.
3. Non sono ammessi a contributo iniziative e progetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c) che includono attività che comportano entrate a favore del soggetto attuatore determinate da corrispettivi dei fruitori del servizio, da attività commerciale marginale, da altre fonti di finanziamento che non siano indicate tra le voci di entrata del piano finanziario.

Art. 8

Concorso di finanziamenti sulle medesime attività

1. È ammessa la concessione del contributo previsto da questo bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività, statutarie o progettuali, a copertura parziale delle spese, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici a copertura delle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il soggetto attuatore o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere dichiarate nella domanda stessa ed evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 9

Obblighi del soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

- a. riportare, su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione delle attività oggetto del contributo, i seguenti loghi:
 - i. il logo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - ii. il logo della Provincia Autonoma di Trento;
 - iii. e la seguente dicitura *“Questa iniziativa è finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”*. Nelle more della concessione del contributo, non è possibile invece utilizzare i sopra citati loghi;
- b. pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali o social network (es. Facebook), entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 334, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019;
- c. rispettare le disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
- d. adempiere agli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
- e. dare esecuzione alle attività previste di cui agli interventi previsti dall'articolo 5 comma 1 lettere b) e c) mediante **l'impiego di un numero di unità di personale volontario iscritto nel registro dei volontari almeno doppio rispetto al numero dei lavoratori a qualsiasi titolo retribuiti**, utilizzati nelle medesime attività. Nell'ipotesi in cui nelle attività previste non sia previsto l'impiego di personale a qualsiasi titolo retribuito, dovranno essere impiegati almeno n. 5 (cinque) unità di personale volontario iscritto nel registro dei volontari;
- f. comunicare tempestivamente al Servizio qualsiasi modifica riferita ai soggetti attuatori di cui all'articolo 3 e alla modifica della loro iscrizione in albi o registri pubblici;
- g. rimborsare ai singoli volontari soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio, alloggio, etc.) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal soggetto attuatore, a mezzo delibera dell'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa dallo stesso, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- h. programmare e porre in essere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute degli operatori, dei partecipanti e dei destinatari delle attività programmate, ivi comprese le misure per far fronte all'emergenza COVID 19 e per la realizzazione delle misure volte al controllo e al contenimento della diffusione dell'epidemia.

Art. 10

Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono ammissibili, a seconda della tipologia di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, le spese indicate rispettivamente all'articolo 4 dell'allegato A e articoli 6 e 7 dei allegati B e C del presente Bando.
2. Non sono ammissibili a contributo le spese, per qualsiasi tipologia di intervento di cui all'articolo 5 del presente Bando, non riferite alla realizzazione di attività oggetto del contributo e non identificate nel rispettivo piano finanziario.
3. Non sono ammesse a contributo le spese relative a:
 - a. acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
 - b. sanzioni, penali e interessi;
 - c. l'I.V.A. in detrazione;
 - d. gli oneri finanziari (interessi passivi, imposta di bollo);
 - e. gli ammortamenti;
 - f. spese derivanti dall'acquisizione di servizi o di prestazioni di lavoro da soci volontari dei partner coinvolti;
 - g. spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o attività di volontariato;
 - h. ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione delle attività approvate o priva di una specifica destinazione.

Articolo 11

Attività di monitoraggio e valutazione d'impatto

1. Le attività previste dagli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), nel corso della loro realizzazione, sono oggetto di specifica attività di automonitoraggio, da parte del soggetto attuatore, secondo le modalità stabilite nella relazione illustrativa presentata in fase di domanda.
2. La Provincia, anche avvalendosi di propri organismi o enti strumentali o soggetti esterni competenti, può provvedere alla valutazione d'impatto delle attività programmate, con riferimento all'impatto finale e, se ritenuto necessario, anche a quello in itinere mediante monitoraggio intermedio.

Articolo 12

Revoca del contributo

1. Il Servizio provinciale competente provvede, con propria determinazione, alla revoca, totale o parziale, del contributo concesso nei seguenti casi:
 - a. utilizzo improprio del contributo concesso;
 - b. mancata realizzazione dell'intervento, anche per cause di forza maggiore non dipendenti dal soggetto attuatore;
 - c. introduzione di variazioni di spesa, per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), eccedenti i limiti di cui all'articolo 10 del rispettivo allegato;
 - d. mancato rispetto dei termini previsti, per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), dall'articolo 11 comma 1 lettera c) del rispettivo allegato, per la presentazione della documentazione necessaria per la rendicontazione.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 9, comma 1, lett. b), resta ferma

l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 125 ter della legge 124/2017, così come introdotto dall'art. 35 del decreto legge 34/2019.

3. In tutti i casi previsti al comma 1, i soggetti attuatori sono tenuti a restituire le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca.

Articolo 13

Documentazione contabile e controllo

1. Le spese sostenute devono essere dimostrate mediante documenti di spesa e/o fiscali e debitamente quietanzate, attraverso bonifici bancari, ricevute bancarie o postali, assegni bancari o circolari non trasferibili, carta di credito o di debito. Sono ammessi anche documenti contabili di valore probatorio equivalente quali estratti di conto corrente bancario o postale dove dovranno essere evidenziati i pagamenti effettuati e relativi alle attività oggetto di finanziamento.
2. Non si considerano documenti probatori le auto fatture, le fatture pro-forma e i preventivi.
3. La documentazione di spesa dovrà essere conservata dal beneficiario nel rispetto della normativa in materia e messa a disposizione degli uffici competenti per l'esercizio dell'attività controllo.

Articolo 14

Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi al Servizio Politiche Sociali, Ufficio accreditamento, accessibilità e relazione con il terzo settore e volontariato, telefonicamente al 0461/492748 - 0461/492709 oppure mediante posta elettronica a serv.politichesociali@provincia.tn.it.
2. Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale www.trentinosociale.it.